

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE**

*Call Center*

*Team Prestazioni Sostegno al Reddito*

Torino, 29/1/2008

Alle Sedi e Agenzie  
del Piemonte

Oggetto: Prestazioni di disoccupazione nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoratori extracomunitari

Una sede della regione ha chiesto indicazioni in relazione ai ritardi nel rilascio dei permessi di soggiorno a lavoratori extracomunitari da parte degli Organi preposti e sulla prassi da seguire nella liquidazione delle domande di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

E' stato segnalato infatti che, nella quasi totalità dei casi, il suddetto permesso di soggiorno è stato richiesto nei termini (rapporti di lavoro del 2007), ma ad oggi non risulta essere ancora stato rilasciato.

La Sede chiede se, nelle more del rilascio del suddetto permesso di soggiorno, si possano liquidare le domande di disoccupazione con requisiti ridotti con la sola ricevuta della richiesta di permesso oppure sia necessario attenderne il rilascio.

In merito si ricorda quanto stabilito:

- dalla Direttiva del Ministero dell'Interno n.11050 del 5/8/06, concernente "Diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno";
- dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 20/2/07, concernente "Diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato";
- dal messaggio 27641 del 16/10/2006 che, recependo la Direttiva Ministeriale n.11050 del 5/8/06, prevede che il cittadino straniero che abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno abbia diritto, in attesa della definizione del relativo procedimento di rinnovo, di continuare a permanere sul territorio nazionale conservando la pienezza delle situazioni giuridicamente rilevanti, quali l'attività lavorativa, a condizione di essere in possesso della

- documentazione rilasciata dall'ufficio competente, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del predetto permesso di soggiorno;
- dal suddetto messaggio che stabilisce, quindi, che, "ai fini dell'iscrizione assicurativa" .... sia sufficiente la presentazione del cedolino attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo (la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso...);
  - dal messaggio 7742 del 23/3/07 che, recependo la Direttiva Ministeriale del 20/2/2007, stabilisce che "nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno, il lavoratore straniero possa legittimamente essere ammesso a svolgere attività lavorativa subordinata per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale qualora:
  - a) abbia stipulato il contratto di soggiorno e sia in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della prima richiesta di permesso rilasciata dall'Ufficio postale abilitato;
  - b) sia in possesso della copia del modello attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo sportello unico per l'Immigrazione.
  - dalle predette circolari che sottolineano lo spirito delle predette direttive( "il lavoratore debba essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato, anche ai fini previdenziali." ).

Le sopra citate disposizioni sono applicabili anche alle domande di disoccupazione (sia ordinaria che con requisiti ridotti), in quanto il termine "anche ai fini previdenziali" vi fa rientrare tali prestazioni.

Pertanto le prestazioni di disoccupazione (ordinaria o con requisiti ridotti) saranno liquidabili, in assenza del permesso di soggiorno o del rinnovo dello stesso, previa presentazione da parte del lavoratore straniero della copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso stesso rilasciata dall'Ufficio postale abilitato (detta documentazione dovrà essere fotocopiata e inserita nel fascicolo della domanda di disoccupazione).

Si sottolinea che, come di prassi, la consultazione dell'e-mens permetterà anche un controllo sia sui rapporti di lavoro effettuati nell'anno (per i requisiti ridotti) che sulla qualifica (S stagionale) e il tipo di contribuzione (soggetto o meno all'assicurazione DS), onde evitare indebiti pagamenti.

Il Dirigente l'Area Call Center  
*Giorgio Peruzio*